DELIBERA N. 22 DEL 28 APRILE 2022

Oggetto: *Livorno Terminal Marittimo Autostrade del Mare S.R.L. – Accordo sostitutivo di concessione demaniale n.75/2000 – Atti suppletivi n.1/2007 e n. 24/2014 – Determinazione del canone demaniale 2017, 2018 e 2019.*

L'anno 2022 addì 28 del mese di aprile, il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno settentrionale ha adottato la seguente deliberazione.

IL COMITATO DI GESTIONE

VISTO l'articolo 9, comma 5, lettere g) e h) della legge 84/1994 e ss.mm./ii. (di seguito anche la "*Legge*");

VISTO il Regolamento per la disciplina dello svolgimento delle attività del Comitato di gestione, come da ultimo modificato con delibera di questo Comitato n.34 in data 20.12.2021;

VISTO il previgente Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime approvato con decreto n.121/Comm. in data 24.11.2003, reso esecutivo con Ordinanza n.34/2003 e sanzionato con delibera dell'allora Comitato Portuale n.11 in data 30.01.2004 per come integrato e modificato con delibera n.44 del 26.11.2004;

VISTA la delibera dell'allora Comitato Portuale n.15 in data 20.07.2010, resa esecutiva con Ordinanza n.24 in data 20.07.2010;

VISTI gli art. 13 e ss. del citato regolamento che disciplinavano, tra l'altro, la riduzione dei canoni concessori a fronte di investimenti effettuati dai soggetti concessionari in relazione ai beni assentiti, ciò anche in coerenza con la normativa in materia dei canoni per concessioni portuali, che riconosce agli Enti portuali un certo grado di discrezionalità nella determinazione degli stessi, allo scopo di consentire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo dei traffici portuali;

VISTO in particolare l'articolo 14 del citato regolamento che, ai fini della riduzione del canone delle concessioni rilasciate mediante i soli accordi sostitutivi, attribuiva rilevanza oltre che agli investimenti strutturali, agli investimenti aventi ad oggetto *"[...], gru e mezzi d'opera portuali"* – che appaiono dunque qualificabili come investimenti strumentali – a condizione che comportassero il raggiungimento di almeno uno degli obiettivi previsti dallo stesso articolo in termini di traffico, occupazione e/o valore degli investimenti;

RILEVATO che l'adozione di una delibera *ex* art. 9, comma 5, lettera h) della Legge e la conseguente sottoscrizione di Accordo sostitutivo, attestavano che le previsioni contenute nel Piano di Impresa a corredo dell'istanza di concessione fossero in linea con il disposto di cui al richiamato art.14;

CONSIDERATO dunque che, subordinatamente ai citati presupposti (sottoscrizione dell'accordo sostitutivo e raggiungimento di almeno uno degli obiettivi di cui all'art. 14), gli investimenti strumentali sono equiparabili a quelli strutturali se ritenuti idonei ad incrementare la produttività dello scalo, accrescendo in tale modo e in senso lato il valore dei beni demaniali cui sono riferiti e, dunque, consentendo il discendente abbattimento del canone demaniale, anch'esso previsto nell'art.14;

VALUTATO altresì, per tutto quanto sopra, che ai fini del predetto abbattimento di canone gli investimenti strumentali debbono essere coerenti con i contenuti del Piano di Impresa validato con la delibera di rilascio della concessione;

RITENUTO inoltre che, con riferimento agli investimenti strumentali, la prevista valutazione di congruità e inerenza – ai fini del discendente e proporzionato abbattimento di canone –debba essere condotta avuto riguardo alla capacità degli stessi di incrementare la produttività dello scalo;

RITENUTO coerente procedere alla misurazione di tale capacità in relazione al raggiungimento, da parte del concessionario, degli obiettivi contenuti nel Piano di Impresa presentato a corredo dell'istanza di concessione e validato con delibera *ex* art. 9, comma 5 lettera h) della Legge;

RITENUTO dunque necessario, in coerenza con i criteri previsti dal previgente regolamento di settore, che la predetta misurazione sia condotta verificando lo scostamento percentuale tra gli obiettivi contenuti nel piano di impresa – in termini di traffico, occupazione nonché valore degli investimenti – e le effettive *performance* realizzate dal concessionario, con individuazione di un'aliquota media finale da applicare (annualmente) al monte investimenti al fine di determinarne proporzionalmente il valore ammesso per l'abbattimento del canone demaniale;

RITENUTO inoltre, al fine di garantire una necessaria proporzionalità tra gli esborsi sostenuti dal concessionario per gli investimenti strumentali e la specifica riduzione del canone operata dall'Amministrazione, che il corrispettivo di eventuali alienazioni/demolizioni relative a mezzi d'opera, il cui valore d'acquisto era già stato conteggiato come investimento ai fini dello scomputo del canone demaniale, nonché l'ammontare di eventuali contributi pubblici percepiti dalla Società, debba essere decurtato dal monte investimenti;

VISTO l'Accordo Sostitutivo di Concessione demaniale n.75/2000, come modificato nella configurazione con Atto suppletivo n.1/2007, rilasciato alla LIVORNO TERMINAL MARITTIMO – AUTOSTRADE DEL MARE S.r.l. (di seguito anche "LTM" o "la Società") per l'utilizzo di aree demaniali marittime, situate presso la Darsena Uno del porto di Livorno, allo scopo di mantenere e gestire un terminal polifunzionale e a servizio del traffico cabotiero, nazionale ed estero, per la ricezione, imbarco/sbarco, smistamento e movimentazione di contenitori e di merci varie posizionate con prevalenza su materiale rotabile;

VISTO l'Atto suppletivo n. 24/2014, sottoscritto in esecuzione della Delibera n. 18/2013, con il quale è stata, tra l'altro, prorogata di anni dieci la durata della concessione demaniale assentita alla società con l'Accordo sostitutivo di cui al precedente paragrafo, sulla base del Piano di Impresa a tal fine presentato dalla Società;

DATO DUNQUE ATTO, per quanto rileva ai fini della presente Delibera, che la concessione in parola rientra pienamente nella fattispecie di cui al citato art.14 del previgente regolamento;

VISTA la relazione istruttoria redatta dal Responsabile del procedimento ai sensi della legge n.241/1990 ss.mm./ii., assunta a protocollo n.62844 in data 17.12.2021, con la quale è stato calcolato il canone demaniale dovuto dalla Società, in ragione dell'atto concessorio in argomento, per le annualità 2017, 2018 e 2019;

DATO ATTO che la citata relazione contiene altresì le risultanze dell'istruttoria condotta - secondo i criteri sopra indicati e già illustrati a questo Comitato di Gestione nelle sedute del 02.03.2021 e del 3.12.2021 – in merito ai complessivi investimenti, realizzati dal concessionario nel periodo di riferimento (2016 – 2018), ai fini degli abbattimenti di canone previsti dalla previgente regolamentazione;

PRESO ATTO che con lettera, assunta al protocollo dell'Ente con n.2665 del 7.1.2022, la Società ha riscontrato la nota prot.n. 62926 del 17.12.2021, con la quale la predetta Relazione Istruttoria le è stata notificata, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni e/o pertinente documentazione integrativa;

VISTA la relazione istruttoria prot.int. n.25432 del 19.4.2022 con la quale sono state analizzate le osservazioni presentate dal concessionario, concludendo per la conferma dei contenuti della Relazione Istruttoria n.62844/2021;

RITENUTO, per tutto quanto sopra evidenziato, di condividere le risultanze dell'iter istruttorio condotto – come emergente nelle citate relazioni istruttorie e nella presente Delibera – con particolare riferimento al valore ammissibile degli investimenti realizzati, ai fini degli abbattimenti del canone demaniale ai sensi del previgente Regolamento, nonché in relazione al riscontro delle osservazioni presentate da concessionario;

PRESO ATTO del valore residuo degli investimenti realizzati dal concessionario al 31.12.2016 e non ancora portato ad abbattimento dei canoni pregressi, determinato con Provvedimento del Presidente n.125/2017;

RITENUTO dunque di dover procedere, all'esito della soprarichiamata istruttoria, alla definitiva determinazione del canone da corrispondersi, per gli anni 2017, 2018 e 2019, da parte della Società, in relazione al titolo concessorio in parola;

RICHIAMATO il Provvedimento segretariale n.144/2021 per l'applicazione, in esecuzione dell'Ordinanza AdSP n.27/2016, della tariffa ex art. 7 lett. C) del previgente Regolamento, per gli anni 2017, 2018 e 2019;

PRESO ATTO delle misure fissate dal Ministero competente, negli anni di riferimento, per l'aggiornamento dei canoni demaniali secondo le variazioni dell'indice ISTAT;

RICHIAMATI gli articoli 13 e 18 della Legge, nonché l'art. 7 del DL 400/1993 convertito con L.494/1993;

VISTO lo schema di delibera sottoposto all'esame di questo Comitato a corredo della predetta documentazione istruttoria;

SENTITA l'illustrazione del Segretario di questo Comitato riferita alla proposta in questione e alla legittimità degli atti istruttori;

VISTO l'esito della votazione conclusasi, come da verbale, in senso favorevole alla proposta del Presidente;

DELIBERA

1. Il canone dovuto da parte di LTM S.r.l., in ragione dell'utilizzazione delle aree e dei beni assentiti con gli atti concessori in premessa richiamati, è determinato, come da Relazione Istruttoria n.62844/2021 e relative schede di calcolo fatto salvo eventuale successivo conguaglio, in:
   - € 695.038,40 per l'anno 2017;
   - € 800.688,71 per l'anno 2018;
   - € 797.938,57per l'anno 2019;
2. Il valore residuo degli investimenti realizzati dalla società al 31.12.2016, non ancora portato ad abbattimento dei canoni pregressi, nonché il valore di quelli realizzati nel periodo 2016 – 2018 e ritenuti ammissibili, congrui ed inerenti, sono annualmente riportati ad abbattimento dei canoni demaniali di cui al punto 1 della presente Delibera, ai sensi della regolamentazione allora vigente ed applicabile in materia, nella misura massima del 50% degli stessi e fermo restando il limite massimo del 50% del canone

dovuto, il tutto come da Relazione Istruttoria in premessa richiamata ed in coerenza con la parte premessa della presente Delibera;

3. Gli abbattimenti operati sui canoni dovuti per il periodo 2017 – 2019, sono pertanto determinati come segue:
   - € 174.224,43 per l'anno 2017;
   - € 254.786,88 per l'anno 2018;
   - € 352.467,61 per l'anno 2019
4. In ragione degli abbattimenti di cui al punto precedente, il canone demaniale da corrispondere da parte della società, in relazione agli atti concessori in premessa richiamati, è determinato, per il periodo 2017 – 2019, come segue, fatto salvo eventuale conguaglio:
   - € 520.813,97 per l'anno 2017;
   - € 545.901,84 per l'anno 2018;
   - € 445.470,97 per l'anno 2019;
5. L'ammontare residuo degli investimenti effettuati dal concessionario alla data del 31.12.2019, a seguito degli abbattimenti operati sui canoni 2017, 2018 e 2019, risulta pari a € 0,00 e dunque esaurito, senza altri importi da riconoscere.
6. È dato mandato alla Direzione Demanio, Patrimonio e Lavoro portuale, di concerto con la Direzione Finanza, Contabilità e Risorse umane, di provvedere, sulla base gli importi già corrisposti dalla Società per le annualità in parola, a richiedere i relativi conguagli.
7. La presente delibera, dalla quale non derivano oneri a carico dell'Ente, è pubblicata in apposita sezione del sito istituzionale dell'Autorità e notificata alla Società concessionaria unitamente alla Relazione Istruttoria prot.int. n.25432 del 19.4.2022

IL SEGRETARIO

MATTEO PAROLI
AUT. PORTUALE MAR TIRRENO SETTENTRIONALE
SEGRETARIO GENERALE
28.04.2022 16:27:33 GMT+00:00

IL PRESIDENTE

LUCIANO GUERRIERI
AUT. PORTUALE MAR TIRRENO SETTENTRIONALE
Presidente
29.04.2022 12:13:35 GMT+00:00

PRESENTI E VOTANTI

COMPONENTI	PRESENTI	VOTANTI	VOTAZIONE		
			Favorevoli	Contrari	Astenuti
Luciano Guerrieri	x	x	x		
Maurizio Poli	x	x	x		
Nerio Busdraghi	x	x	x		
Simone Verucci	x	x	x		
Gaetano Angora	---	---	---		